

# FOGLIO INFORMATIVO

### ANTICIPAZIONE CONTRO CESSIONE DI CREDITI DI IMPRESA

aggiornamento del 01-12-2016

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari ai sensi degli articoli n. 115 e seguenti T.U.B.

INFORMAZIONI SULLA SOCIETA' **GENERALFINANCE s.p.a. ("la Società")**intermediario finanziario con sede legale in Milano (20157 - MI), Via Giorgio Stephenson n. 43a società a socio unico, iscrizione al registro Imprese di Milano, codice fiscale e partita I.V.A.: 01363520022 iscritta nell'elenco speciale degli intermediari finanziari al n. 4173 (ex. art. 106 T.U.B.) capitale sociale € 2.300.000 i.v. numero di telefono al quale il Cliente può rivolgersi per informazioni e/o conclusione contratto +39 015 8484301 numero di fax +39 015 8484397 email e sito internet Generalfinance@pec.it (PEC) – www.generalfinance.it associata ad ASSIFACT - Associazione Italiana per il Factoring (www.assifact.it) associata a Il Conciliatore BancarioFinanziario (www.conciliatorebancario.it) aderente ABF - Arbitrato Bancario Finanziario (www.arbitrobancariofinanziario.it)

## DATI E QUALIFICA SOGGETTO EVENTUALMENTE INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE

Nome,Cogn Sede	ome /Ragione Sociale	
Telefono	E-mail	
Qualifica:	Agente in attività finanziaria (ex art.128-quater D.Lgs.3	85/93)
_	Mediatore Creditizio (ex art.128-sexies D.Lgs.385/93)	Numero d'iscrizione:

### L'ANTICIPAZIONE CONTRO CESSIONE DI CREDITI DI IMPRESA

L'anticipazione contro cessione di crediti di impresa è un'operazione finanziaria mediante la quale la Società concede un finanziamento al proprio Cliente ("il Cedente") a fronte della cessione di crediti pecuniari sorti o che sorgeranno a favore di quest'ultimo, in dipendenza della vendita di beni e/o della prestazione di servizi effettuati

ell'ambito della sua attività di impresa. Per effetto della cessione la proprietà del credito viene trasferita alla Società che, divenendone titolare, può esigere direttamente dal debitore il credito ceduto. Si possono trasferire per ottenere anticipazioni anche crediti futuri o in massa a condizione, per quest'ultimi, che venga individuato il soggetto nei confronti del quale matureranno o l'atto o convenzione dal quale si concretizzeranno

La cessione dei crediti può avvenire sia con l'assunzione da parte della Società del rischio di mancato pagamento del debitore qualora esso sia dovuto ad insolvenza (cessione pro-soluto), sia con mantenimento di detto rischio in capo al Cliente/Cedente (cessione pro-solvendo). Nel caso di cessione pro soluto, la Società si assume il rischio del mancato pagamento del debitore ceduto entro i limiti concordati con il Cliente per ciascun debitore.

La cessione del credito è generalmente comunicata al debitore ceduto (modalità **notification**); il Cedente e la Società possono tuttavia concordare di non comunicare la cessione ai debitori ceduti (modalità non notification ). Inoltre è possibile prevede il pagamento del corrispettivo della

di non comunicare la cessione da l'estituta de la società (modalità maturity), anche indipendentemente dall'avvenuto pagamento da parte dei debitori. La data può coincidere con le scadenze dei crediti ceduti oppure essere successiva. In caso di operazione maturity la Società può concedere ai debitori ceduti dilazioni di pagamento, a titolo oneroso, rispetto alla scadenza dei crediti ceduti.

La Società ha la facoltà di dare corso all'anticipazione dei crediti ceduti solo dopo la completa formalizzazione del contratto e della cessione dei crediti. L'erogazione può essere subordinata alla notifica della cessione al debitore ceduto o alla sua formale accettazione della cessione e al riconoscimento del suo debito. E' possibile subordinare l'erogazione anche alla formalizzazione di garanzie a fronte dei rischi derivanti dal mancato pagamento del credito da parte del debitore. L'anticipo concesso dovrà essere restituito alla scadenze dei crediti d'impresa ceduti. L'utilizzo di questo strumento, destinato a finanziare il capitale circolante delle aziende, attraverso lo smobilizzo dei crediti d'impresa (anche se di difficile esigibilità), permette al Cedente di ridurre i costi interni di gestione dei propri crediti commerciali, di disporre di una fonte di finanziamento, di programmare i flussi di tesoreria relativi agli incassi, di operare una valutazione dell'affidabilità della clientela e, se espressamente previso, di ottenere che la Società si assuma il rischio del mancato pagamento dovuto ad insolvenza dei debitori.

## RISCHI A CARICO DEL CLIENTE

# rischi generici

in generale, il Cliente è tenuto a rispettare i doveri contrattuali, pena la possibilità della Società di recedere dal rapporto, chiedendo l'immediata restituzione degli importi anticipati. Essendo l'anticipazione concessa a tasso fisso, esiste un generico rischio di tasso di interesse, derivante dall'impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso. Si possono inoltre manifestare anche rischi legati all'incremento di commissioni e/o spese a carico del Cliente, a fronte di variazioni di costi bancari, postali, ecc. Infine è da considerare il rischio di cambio qualora i crediti siano denominati in valuta diversa dall'Euro.

rischi specifici
In caso di anticipazione contro cessione di credito pro solvendo
Operazione con rischio del Cliente di mancato o parziale pagamento dei debitori ceduti. L'acquisto dei crediti è generalmente comunicato al debitore ceduto ma il Cliente e la Società possono decidere di non procedere alla notifica.

Il Cedente garantisce l'esistenza, la certezza, l'esigibilità a scadenza, nonché la liquidabilità dei crediti oggetto di cessione ed assume le obbligazioni previste dal contratto. Il venir meno di tali garanzie o l'eventuale inadempimento di tali obbligazioni con riferimento ad uno o più crediti ceduti comporta l'obbligo per il cedente di restituire alla Società le somme ricevute a titolo di anticipazione, oltre agli interessi, spese e commissioni contrattualmente previsti. In ogni caso, il Cedente tiene la Società indenne da eventuali azioni revocatorie, petitorie o restitutorie in relazione al pagamento, comunque avvenuto, dei crediti.

In caso di anticipazione contro cessione di credito pro soluto

Operazione con rischio della Società del mancato o parziale pagamento dei debitori ceduti unicamente dovuto ad insolvenza, nei limiti di quanto concordato con il Cliente per ciascun debitore. L'acquisto dei crediti è generalmente comunicato ai debitori ceduti ma il Cliente e la Società possono decidere di non procedere alla notifica. Il Cliente garantisce l'esistenza dei crediti ceduti e la possibilità, per la Società, di incassare alla



scadenza tali crediti, e si fa carico di eventuali contestazioni del debitore ceduto.

In caso di operazione in modalità Maturity

Operazione che prevede il pagamento del corrispettivo a una data fissata di comune accordo tra il Cliente e la Società. La data può coincidere con le scadenze dei crediti ceduti oppure essere successiva. La Società può concedere ai debitori ceduti dilazioni di pagamento, a titolo oneroso, rispetto alla scadenza dei crediti ceduti. La modalità maturity può essere convenuta sia in caso di cessione pro soluto che pro solvendo.

CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME APPLICABILI
Di seguito sono precisate la misura massima degli importi di commissioni, compensi, interessi e spese che la Società addebiterà al Cliente in esecuzione del contratto:

Condizioni applicabili al rapporto di Anticipazione contro cessione di crediti di impresa:

ID	%	€	gg fissi	azione contro cessione di crediti di impresa:  descrizione
7	12.120	===	===	Interessi + GG valuta fissi
115	1.500	===	===	Maggiorazione interessi se forma pagamento BB o RD
1	0.780	===	===	Commissione finanziaria
118	1.080	===	===	Commissione finanziaria scadenze >120 gg
119	0.600	===	===	Commissione finanziaria scadenze >180 gg
120	0.600	===	===	Commissione finanziaria scadenze >365 gg
2	1.200	===	===	Commissione analisi e monitoraggio
113	0.020	===	===	Commissione di gestione
85	2.000	===	===	Commissione pro-soluto
26	===	156.000	===	Spese per info. su ciascun nominativo "Italia"
132	===	216.000	===	Spese per info. su ciascun nominativo "Estero"
67	===	10.800	===	Spese postali
136	===	5.000	===	Spese per notifica Lettera di Inizio Rapporto ( LIR)
133	===	4.800	===	Spese per comunicazioni elettroniche
135	===	1.200	===	Spese per comunicazioni tramite GENERALweb
5	===	18.000	===	Spese riga
99	===	12.000	===	Spese per gestione pratica
13	===	12.000	===	Spese erogazione
14	===	48.000	===	Spese erogazione urgente
90	===	6.000	===	Spese per documentazione erogazione
95	===	6.000	===	Spese per messa a disposizione fondi erogazione
94	===	6.000	===	Spese per documentazione liquidazione
91	===	6.000	===	Spese per messa a disposizione fondi liquidazione
96	===	6.000	===	Spese per invio dettagli disposizioni di pagamento
101	===	3.600	===	Spese per incasso
33	===	18.000	===	Spese corrière
8	6.000	===	===	Interessi tardato pagamento
70	15.000	===	===	Interessi di mora >= 30 gg
69	0.600	===	===	Compenso fisso tardato pagamento ( 10<=X<30 gg)
68	1.560	===	===	Compenso fisso per insoluto ( >= 30 gg)
15	===	36.000	===	Spese scadenza non pagata/richiamo/ritiro/proroga



31	===	( *)	===	Spese bancarie o di protesto
20	===	36.000	===	Spese per comunicazione scritta
21	===	96.000	===	Spese sollecito pagamento
22	===	180.000	===	Spese intimazione pagamento
107	===	156.000	===	Spese per certificazione/asseverazione di documenti
109	===	60.000	===	Spese per notificazione a mezzo Ufficiale Giudiziario
108	===	60.000	===	Spese per ricerche di archivio e duplicazione di documenti
131	===	===	===	Canone GENERALweb

(\*) pari a quanto addebitato dalla banca

### - note -

- [1] la commissione ID85, se applicabile, si aggiunge alla commissione finanziaria ID1 sommandosi ad essa.
- [2] le commissioni ID118, 119 e 120, se applicabili, si aggiungono alla commissione finanziaria ID1 (eventualmente già integrata dalla commissione ID85) sommandosi ad essa progressivamente.
- [3] Il tasso di interesse convenzionale viene applicato aggiungendo al periodo di riferimento il numero di giorni di valuta fissi indicato.
- [4] Il tasso contrattualmente previsto a titolo di interesse di mora è automaticamente ridotto alla misura del tasso soglia e arrotondato per difetto all'unità di punto, qualora la misura pattuita si rivelasse superiore a quella indicata come "tasso soglia" nella rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura per il periodo di riferimento e rispetto alle categorie "anticipi e sconti commerciali".
- [5] Il compenso ID 68, se applicabile, andrà ad aggiungersi al compenso ID 69 sommandosi ad esso.

Valute sugli incassi di crediti scaduti, riemissioni o proroghe:

===	===	===	Contanti
===	===	===	Bonifico bancario
===	===	5	Assegno circolare
===	===	9	Assegno bancario
===	===	20	Tutte le altre forme di pagamento ( tratte, cambiali, Ri.Ba.)

Successivamente all'incasso del credito, a seconda della forma tecnica utilizzata dal Debitore per il pagamento, la Liquidazione potrà essere richiesta, decorsi i seguenti termini (giorni scarico SBF): - incasso di contanti (CON): il giorn

- incasso mediante bonifico bancario (BB):

il giorno successivo a quello di accredito sul C/C della Società; il giorno successivo a quello di accredito sul C/C della Società;

- incasso di assegno circolare (AC):

3 giorni lavorativi successivi alla data di scadenza;

incasso di assegno bancario Italia (RD):
 incasso di assegno bancario Italia (RD):
 incasso di assegno bancario estero (RDE):

8 giorni lavorativi successivi alla data di scadenza;

- incasso mediante Ri.Ba. (RiBa):

il giorno successivo a quello di accredito sul C/C della Società; 6 giorni lavorativi successivi alla data di scadenza;

- incasso di cambiale ordinaria (CO): - incasso di cambiale tratta (CT):

60 giorni lavorativi successivi alla data di scadenza; 60 giorni lavorativi successivi alla data di scadenza.

A tutti gli importi Erogati o Liquidati al Cedente mediante bonifico bancario (BB) saranno applicati anche i giorni di valuta applicati dal Sistema

# Condizioni specifiche applicabili in caso di attivazione dell'Appendice "Maturity":

Le successive condizioni, laddove sia applicabile l'Appendice Integrativa per la disciplina delle operazioni maturity con Garanzia Pro Soluto, sostituiscono le corrispondenti condizioni previste per il rapporto di anticipazione contro cessione di crediti "ordinario". Restano ferme tutte le altre condizioni pattuite.

1	0.780	===	===	Commissione finanziaria
118	1.080	===	===	Commissione finanziaria scadenze >120 gg
119	0.600	===	===	Commissione finanziaria scadenze >180 gg
120	0.600	===	===	Commissione finanziaria scadenze >365 gg
113	0.020	===	===	Commissione di gestione
85	1.500	===	===	Commissione pro-soluto
5	===	18.000	===	Spese riga
99	===	12.000	===	Spese per gestione pratica



### Non sono previsti compensi aggiuntivi a favore del soggetto che entra in contatto con il Cliente a carico di quest'ultimo.

IL TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge usura (L. 108/1996), indica il valore medio del tasso effettivamente applicato dal sistema bancario e finanziario a categorie omogenee di operazioni creditizie (ad esempio: aperture di credito in c/c, crediti personali, leasing, factoring, mutui, ecc.) nel secondo trimestre precedente. Ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito. I tassi rilevati sono pubblicati trimestralmente in Gazzetta Ufficiale. L'anticipazione contro cessione di crediti di impresa è un'operazione finanziaria che rientra nella categoria "Anticipi e Sconti", secondo le disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 settembre 2011 e nelle Istruzioni applicative della Banca d'Italia pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2009. Il tasso effettivo globale medio relativo all'anticipazione contro cessione di crediti di impresa può essere liberamente consultato nei locali e sul sito internet (www.gruppogeneral.net) della Società.

Legenda:		
ID	descrizione	note applicative
7	Interessi + GG valuta fissi	tasso di interesse convenzionale nominale annuo applicato sull'Erogato dalla data di erogazione fino alla data prevista per la restituzione (data di scadenza di pagamento dei crediti d'impresa ceduti) [nota1]
115 1	Maggiorazione interessi se forma pagamento BB o RD  Commissione finanziaria	maggiorazione del tasso di interesse convenzionale per i pagamenti di crediti ceduti effettuati con bonifico bancario (B.B.) o con rimessa diretta (R.D.) calcolata sull'importo nominale del credito ceduto
118	Commissione finanziaria scadenze >120 gg	condizione che si somma alla commissione finanziaria "ID 1" quando la
		data di scadenza di pagamento del credito ceduto sia compresa tra 121 e 180 giorni rispetto alla Data Conferma pratica di cessione del credito [nota2]
119	Commissione finanziaria scadenze >180 gg	condizione che si somma alla commissione finanziaria "ID 1", quando la data massima di scadenza di pagamento del credito ceduto sia compresa tra 181 e 365 giorni rispetto alla Data Conferma pratica di cessione del credito [nota2]
120	Commissione finanziaria scadenze >365 gg	condizione che si somma alla commissione finanziaria "ID 1" quando la data massima di scadenza di pagamento del credito ceduto sia superiore a 365 giorni rispetto alla Data Conferma pratica di cessione del credito [nota2]
2	Commissione analisi e monitoraggio	calcolata sull'importo nominale del credito ceduto, per l'analisi e il monitoraggio, nel corso del rapporto, di ciascun nominativo (debitore) ceduto
113	Commissione di gestione	commissione applicata a titolo di compenso per l'attivita' di gestione, calcolata sull'importo nominale del credito ceduto da data conferma pratica a data scadenza riga pratica
85	Commissione pro-soluto	calcolata sull'importo nominale del credito ceduto e applicata nei casi in cui la Societa' assume il rischio di mancato pagamento (cessione Pro Soluto) [nota3]
26	Spese per info. su ciascun nominativo "Italia"	per ogni informazione/rinnovo di informazione su ciascun nominativo avente sede legale in Italia
132	Spese per info. su ciascun nominativo "Estero"	per ogni informazione/rinnovo di informazione su ciascun nominativo avente sede legale in uno Stato estero
67	Spese postali	per l'invio di documenti/plichi/corrispondenza mediante il servizio postale
136	Spese per notifica Lettera di Inizio Rapporto (LIR)	per la notifica della Lettera di Inizio Rapporto mediante servizio postale.
133 135	Spese per comunicazioni elettroniche Spese per comunicazioni tramite GENERALweb	per l'invio di documenti/corrispondenza mediante sistemi elettronici per la messa a disposizione di documenti/ corrispondenza mediante GENERALweb
5	Spese riga	applicate a ciascuna singola scadenza di pagamento
99	Spese per gestione pratica	applicate a ciascuna pratica di cessione per la sua gestione amministrativa
13	Spese erogazione	applicate a ciascuna singola erogazione, se effettuata dopo le 48 ore dalla data di consegna di tutti i documenti in originale
14	Spese erogazione urgente	applicate a ciascuna singola erogazione, se effettuata entro le 48 ore dalla data di consegna di tutti i documenti in originale
90	Spese per documentazione erogazione	per l'invio della documentazione (dettaglio e riepilogo) delle operazioni di erogazione
95	Spese per messa a disposizione fondi erogazione	per ogni pagamento effettuato a favore del Cedente all'atto dell'erogazione
94	Spese per documentazione liquidazione	per l'invio della documentazione (dettaglio e riepilogo) delle operazioni di liquidazione
91	Spese per messa a disposizione fondi liquidazione	per ogni pagamento effettuato a favore del Cedente all'atto della liquidazione
96	Spese per invio dettagli disposizioni di pagamento	per l'invio di documentazione descrittiva o attestante l'effettuazione di disposizioni di pagamento
101	Spese per incasso	per la gestione amministrativa dell'incasso di ciascuna riga di pratica
33	Spese corriere	per l'invio di documenti/plichi/corrispondenza mediante corriere
8	Interessi tardato pagamento	tasso di interesse convenzionale addebitato per i primi ventinove giorni a partire dal giorno della scadenza non pagata
70	Interessi di mora >= 30 gg	tasso di interesse nominale annuo addebitato a partire dal trentesimo giorno successivo al mancato pagamento e applicato sull'Erogato della scadenza non pagata [nota4]
69	Compenso fisso tardato pagamento (10<=X<30 gg)	addebitato a partire dal decimo giorno successivo al mancato pagamento e applicato sul Nominale della scadenza non pagata
68	Compenso fisso per insoluto (>= 30 gg)	addebitato a partire dal trentesimo giorno successivo al mancato pagamento e applicato sul Nominale della scadenza non pagata [nota5]
15	Spese scadenza non pagata/richiamo/ritiro/proroga	addebitate per ciascuna scadenza "salvo buon fine" non pagata tempestivamente dal Debitore ceduto o anche in caso di richiamo di effetti mandati all'incasso o di loro ritiro o per ciascuna proroga di scadenza oltre al rimborso delle eventuali spese bancarie addebitate alla Societa'
31	Spese bancarie o di protesto	rimborso delle spese bancarie o di protesto addebitate alla Societa'
20	Spese per comunicazione scritta	per l'invio di ogni comunicazione scritta, escluse quelle per le quali è gia' previsto uno specifico addebito
21	Spese sollecito pagamento	per ogni sollecito di pagamento scritto
22	Spese intimazione pagamento	per ogni intimazione di pagamento scritta



ID	descrizione	note applicative
107	Spese per certificazione/asseverazione di documenti	applicata solo in caso di adempimento necessario
109	Spese per notificazione a mezzo Ufficiale Giudiziario	applicata solo in caso di adempimento necessario
108	Spese per ricerche di archivio e duplicazione di documenti	addebitate per ricerche d'archivio e per evadere le richieste del Cedente volte ad ottenere copie di documentazione
131	Canone GENERALweb	canone per l'utilizzo della piattaforma web (GENERALweb) che consente di accedere in autonomia ai servizi resi dalla Societa' tramite un Portale dedicato

# ESTRATTO DALLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1. Definizioni.	ERALI DI CONTRATTO
Contratto di Anticipazione:	indica il presente contratto, che si compone del "Documento di sintesi" e delle "Condizioni Generali";
Società:	oltre a Generalfinance s.p.a., indica l'eventuale società estera o società corrispondente in genere di cui la stessa si avvale o si avvarrà nell'espletamento dei suoi servizi in campo internazionale;
Generalweb:	indica il sistema on line reso disponibile dalla Società mediante il quale è possibile accedere, tramite la rete Internet, ai servizi informativi e finanziari offerti dalla Società, sfruttando le funzioni integrate in un portale web dedicato;
Cedente:	indica il cliente della Società, ossia la sua controparte nel Contratto di Anticipazione o nel contratto di cessione del credito;
Debitore:	indica la persona fisica o giuridica - italiana o straniera - tenuta ad effettuare il pagamento del credito ceduto.
Credito d'impresa:	indica il credito pecuniario sorto da contratti stipulati dal Cedente nell'esercizio dell'impresa e quindi le somme che il Cedente ha diritto di ricevere dal Debitore in pagamento di beni e/o servizi;
Cessione:	indica il contratto mediante il quale il Cedente trasferisce alla Società i propri crediti;
Data Conferma:	indica il momento in cui si perfeziona il contratto di cessione di credito mediante l'accettazione, da parte della Società, della proposta avanzata dal Cedente;
Pro solvendo:	nella cessione di credito, indica che la garanzia di solvenza del Debitore è prestata dal Cedente e, quindi, che quest'ultimo garantisce la Società in caso di mancato pagamento del Debitore;
Pro soluto:	nella cessione di credito, indica che la garanzia di solvenza è assunta dalla Società, la quale si fa carico del rischio del mancato pagamento del Debitore;
Modulo:	indica il modello contrattuale predisposto dalla Società e utilizzato per formalizzare e perfezionare le singole cessioni dei crediti di impresa (mod.1), la notifica della cessione al debitore ceduto (mod.2) e l'accettazione della cessione da parte del debitore ceduto (mod.3);
Corrispettivo:	indica un importo pari al valore nominale dei crediti ceduti al netto delle somme a qualsiasi titolo trattenute dal Debitore in relazione ad eventuali note di credito emesse dal Cedente, sconti, arrotondamenti, abbuoni di prezzo, deduzioni, compensazioni e quant'altro il Debitore, ancorché non autorizzato, trattenga all'atto del pagamento;
Anticipazione:	indica il finanziamento che la Società concede al Cedente a fronte della cessione di crediti di impresa;
Fido:	con riguardo ad uno specifico rapporto Cedente / singolo Debitore, indica l'ammontare dei crediti (riferito al loro valore nominale) che la Società si dichiara disposta ad accettare per la concessione di anticipazioni;
Massimo Erogabile:	indica l'importo massimo, espresso in valore assoluto, fino al quale la Società è disposta a erogare somme a titolo anticipazione. Esso può riferirsi all'intera posizione Cedente, considerata nel suo insieme, ovvero allo specifico rapporto Cedente / singolo Debitore;
Percentuale Massima di Anticipo:	per ciascun credito ceduto, indica la misura massima di anticipazione (espressa in termini percentuali rispetto al valore nominale del credito) ottenibile dal Cedente;
Nominale:	indica l'importo in linea capitale del credito ceduto;
Erogazione:	indica l'operazione mediante la quale la Società mette a disposizione del Cedente l'importo oggetto di anticipazione;
Erogato:	indica la quota di credito anticipata, definita applicando la percentuale di anticipo concessa dalla Società all'importo nominale dei crediti ceduti;
Erogato Netto:	indica l'importo corrisposto al Cedente all'esito della procedura di Erogazione, al netto dell'addebito delle condizioni contrattuali applicate;
Non Erogato:	indica la quota non anticipata dell'importo nominale del credito ceduto e corrisponde alla differenza tra il Nominale e l'Erogato; si tratta di un importo infruttifero;



Non Erogato Liquido:	indica la quota di Non Erogato maturata a seguito del buon fine dell'incasso del pagamento eseguito dal Debitore ceduto; si tratta di un importo infruttifero;
Non Erogato Disponibile:	indica il Non Erogato Liquido divenuto disponibile alla liquidazione in quanto non più soggetto alle riserve o alle condizioni sospensive previste dal Contratto; si tratta di un importo infruttifero;
Liquidazione:	indica l'operazione mediante la quale la Società mette a disposizione del Cedente l'importo Non Erogato Disponibile;
Liquidato:	indica l'importo Non Erogato Disponibile oggetto di Liquidazione;
Liquidato Netto:	indica l'importo corrisposto al Cedente all'esito della procedura di Liquidazione, al netto dell'addebito delle condizioni contrattuali applicate;
termini specifici per cessioni pro-soluto:	
Plafond:	con riferimento al valore nominale dei crediti ceduti relativi ad un singolo Debitore, indica il limite massimo (espresso come valore numerico assoluto) di crediti rispetto ai quali la Società è disposta ad assumere la Garanzia Pro Soluto, con riferimento al valore nominale dei crediti ceduti relativi ad un singolo Debitore;
Percentuale di Copertura:	indica la misura (espressa in termini percentuali) utile alla determinazione della Garanzia Pro soluto;
Garanzia Pro Soluto:	indica la garanzia assunta dalla Società del rischio di mancato pagamento del Debitore e ne esprime il limite quantitativo;
Quota Non Garantita:	rispetto al singolo credito, indica la quota di credito non coperta dalla Garanzia Pro Soluto.

## 27. Durata del contratto e recesso.

Il presente contratto ha durata indeterminata; è facoltà delle parti, purché adempienti, recedere dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata all'altra parte, senza obbligo di motivazione né di preavviso. Inoltre, il Cedente ha diritto di recedere ai sensi dell'art. 118 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

## 28. Risoluzione del contratto - clausola risolutiva espressa.

Il presente contratto potrà essere risolto dalle parti ai sensi dell'art. 1453 (risoluzione per inadempimento) del codice civile dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata. La Società potrà inoltre risolverlo ai sensi dell'art. 1456 (clausola risolutiva espressa) del codice

- (a) nel caso in cui al Cedente fossero notificati decreti ingiuntivi o atti di citazione o quest'ultimo si trovasse colpito da protesti, pignoramenti, sequestri ovvero fosse assoggettato a procedure esecutive e/o cautelari e/o concorsuali di qualsiasi tipo, ovvero lo stesso fosse posto in liquidazione volontaria o giudiziale o proponesse un piano di pagamento attestato (art. 67 n. 3 lett. d) Legge Fallimentare), ovvero richiedesse l'omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182bis, Legge Fallimentare) o, infine, presentasse domanda di concordato
- nel caso in cui il Cedente non proceda ad effettuare cessioni di credito entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente contratto;
- nel caso in cui il Cedente non avrà formalizzato almeno una cessione di crediti (secondo la procedura prevista) decorso un anno solare dalla data dell'ultima Liquidazione a suo favore;

(d) in tutti gli altri casi specificatamente previsti nelle singole norme del presente contratto.

La Società potrà avvalersi dalla clausola risolutiva espressa a suo insindacabile giudizio, senza necessità di accertamento giudiziale e/o di altre particolari formalità, dandone comunicazione scritta al Cedente con mezzo idoneo - fatto salvo ogni altro suo diritto derivante dalla legge o dal contratto - ovvero potrà optare per la prosecuzione del contratto, riservato, comunque, il diritto ad ottenere il risarcimento del danno nonché il rimborso integrale di tutte le spese sostenute.

# 29. Effetti dello scioglimento del rapporto contrattuale.

Lo scioglimento, per qualsiasi causa o ragione, del Contratto di Anticipazione non pregiudica la validità e l'efficacia delle cessioni di credito già perfezionate, per le quali continuano ad applicarsi, sino ad esaurimento, le norme del presente Contratto di Anticipazione eventualmente integrate da successive sue appendici o documenti integrativi; conservano altresì efficacia le obbligazioni e le garanzie assunte rispettivamente dal Cedente e/o da terzi nonché, ricorrendone tutte le condizioni, quelle assunte dalla Società. Le somme eventualmente incassate dalla Società successivamente allo scioglimento del rapporto saranno trattenute ad estinzione o decurtazione dei crediti ancora vantati verso il Cedente, fino al completo soddisfacimento, fatto salvo ogni diritto della Società di agire per il recupero del maggior credito e per il risarcimento dei danni subiti. Solo l'integrale soddisfazione dei crediti della società determinerà la liberazione del Cedente dalle obbligazioni nascenti dal presente contratto. Resta in ogni caso espressamente inteso che lo scioglimento del Contratto di Anticipazione, per qualsiasi causa o ragione, determinerà l'immediata revoca di tutti i Plafond e i Fidi concessi al Cedente. L'eventuale obbligo di cessione di tutti i crediti permane in capo al Cedente sino a che quest'ultimo non abbia integralmente rimborsato la sua esposizione e sempre che abbia provveduto a soddisfare tutte le ragioni di credito della

### 40. Reclami, ricorsi e conciliazione.

Nel caso in cui sorga una controversia con la Società relativa all'interpretazione ed applicazione di un contratto, il Cliente può presentare un reclamo alla Società per lettera raccomandata A/R (Ufficio Reclami, Via Carso n. 36, 13900 Biella) ovvero o per via telematica (ufficioreclami@generalfinance.it). La Società deve rispondere entro 30 giorni. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice il Cliente può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro il Cliente può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Società. La Guida pratica che riassume le informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario è scaricabile dal sito www.arbitrobancariofinanziario.it o dal sito della Società

www.generalfinance.it/general-finance.html, sezione "Trasparenza dei Servizi Finanziari" (www.eneralfinance.it/trasparenza.html).

Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69 e dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 di conversione, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria il Cliente e la Società devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo:

- all'<u>Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore BancarioFinanziario</u> Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario, il Cliente può consultare il sito www.conciliatorebancario.it. Il Regolamento del Conciliatore BancarioFinanziario è inoltre a disposizione presso la Società e sul sito internet www.generalfinance.it/general-finance.html, sezione "Trasparenza dei Servizi Finanziari". Al Conciliatore BancarioFinanziario il Cliente può rivolgersi anche in assenza di preventivo reclamo. Oppure:
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della

La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento di cui al comma precedente presso l'ABF.

41. Legge applicabile e foro competente.
Il presente Contratto di Anticipazione e le successive cessioni di credito da esso dipendenti sono regolate dalla legge italiana. Qualunque controversia dovesse sorgere sulla validità, interpretazione, applicazione ed esecuzione del Contratto di Anticipazione nonché delle future anticipazioni o singole cessioni di credito, così come qualsiasi altra vertenza relativa o ricollegabile al presente Contratto di Anticipazione, è devoluta al Giudice Ordinario, con competenza territoriale esclusiva del Foro di Biella.

Generalfinance s.p.a.